



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 105 del 21/12/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 E STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REVISIONE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Assente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Assente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Assente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **3** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; (cfr. art. 4, c.1);
- l'art. 20 del sopracitato T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *“un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette”*;

Preso atto che il Comune di Porto Mantovano:

- detiene la partecipazione diretta nelle seguenti società di capitali:
 - ASEP SRL in house per una quota del 97,81%
 - APAM SPA per una quota del 2,97%;
 - TEA SPA per una quota dello 0,14%;
 - SIEM SPA per una quota del 3,32%;
- non detiene partecipazioni indirette come individuate dall'art. dall'art. 2, co. 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce “partecipata indiretta” la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti riportati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/03/2016;
 - il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/2017 n. 100 – ricognizione della partecipazioni possedute approvato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017;
 - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2017 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 75/2018;
 - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2018 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103/2019;
 - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2019 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111/2020;
- provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico con riferimento all'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

–ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto altresì che:

- le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, salvo quanto previsto dalla Statuto della società;
- il Comune di Porto Mantovano detiene una partecipazione pari al 97,81% nella società ASEP Srl che opera con il sistema dell'*in-house providing*;

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, deliberando di mantenere la partecipazione in tutte le società partecipate;

Preso atto che l'Ente ha confermato l'indirizzo di mantenere la partecipazione in tutte le società partecipate con i provvedimenti di ricognizione e revisione per effetto dell'art. 20 del D. lgs. del T.U.S.P. di seguito riportati:

- Deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 18/12/2018 di approvazione della revisione periodica al 31.12.2017;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 19/12/2019 di approvazione della revisione periodica al 31.12.2018;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 29/12/2020 di approvazione della revisione periodica al 31.12.2019;

Considerato altresì che le disposizioni del D. lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visti l'esito della ricognizione periodica riferita all'esercizio 2020 effettuata dall'Ente come risultante negli allegati A1) e A2) e l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano riportata nella relazione tecnica di cui all'allegato B1) e nelle schede delle società partecipate riportate nell'allegato B2), allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, redatti tenendo conto delle indicazioni fornite nelle linee guida congiunte del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche - Art. 17

D.L. n. 90/2014”, e della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR;

Visto l’articolo 15 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica Tusp, che ha previsto l’istituzione - nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze - di una Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp e preso atto che tale Struttura è stata individuata nel Dipartimento del Tesoro con Dm del 16 maggio 2017;

Considerato che con i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, può esercitare nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente (articolo 6, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95);

Preso atto del Protocollo d’Intesa del 10 maggio 2021 sottoscritto dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino e dal Ministro Daniele Franco è stata consolidata la collaborazione tra la Struttura e le competenti Sezioni della Corte dei conti al fine di rafforzare l’efficacia delle rispettive attività di monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp;

Considerato che la ricognizione periodica è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato congiuntamente sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione della partecipazione entro il predetto termine annuale, il Comune, tra l’altro, non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

Valutato, coerentemente con quanto definito nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2015 e nella revisione straordinaria adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017, di mantenere le partecipazioni, anche di minoranza, nelle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o lo svolgimento di servizi di interesse generale;

Visti:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. lgs. 175/2016 come novellato dal D. Lgs. 100/2017;
- l’art. 17 del D.L. n. 90/2014;
- le “Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti “ in merito alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche – art. 20 del D. lgs. 175/2016;
- la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR;

Dato atto che l’approvazione del presente provvedimento rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e sulle società partecipate in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e sulle società partecipate in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare la revisione periodica ex art. 20 del D. lgs. 175/2016, riferita alle partecipazioni detenute dal Comune di Porto Mantovano alla data del 31.12.2020, accertandole come da allegati A1) e A2) alla presente deliberazione, corredato dalla Relazione Tecnica (allegato B1) e dalle schede delle società partecipate (allegato B2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare indirizzo di mantenere la partecipazione nelle società detenute dal Comune di Porto Mantovano riportate nelle premesse, in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio dettagliato negli allegati A1) e A2) al presente provvedimento;
- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Porto Mantovano;
- 6) di comunicare agli Organismi competenti l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., procedendo all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e congiuntamente alla Corte dei Conti;
- 7) di dare atto che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111/2020 ha redatto il piano periodico di revisione delle società partecipate con riferimento all'esercizio 2019, deliberando di mantenere la partecipazione in tutte le società detenute elencate in premessa senza operare azioni di razionalizzazione e che l'Ente, in esito alla revisione straordinaria e alla ricognizione periodica riferita al 31.12.2019, non doveva attivare alcuna procedura di alienazione, dismissione, recesso, fusione o liquidazione delle società partecipate, come rilevato nell'allegato C) al presente provvedimento;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 al fine di ottemperare tempestivamente agli adempimenti di legge e agli indirizzi del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’assessore Massara”.

ASSESSORE MASSARA: “ Buonasera a tutti! Si tratta di una delibera tecnica, che viene presentata all’attenzione dei consiglieri comunali al termine dell’anno e che consiste nella revisione periodica delle partecipazioni e la ricognizione delle stesse. Vengono quindi valutate, secondo dei criteri ben stabiliti, le partecipazioni in capo all’Ente, da cui può derivare anche un eventuale smobilizzo delle stesse, quindi cessione di alcune quote in presenza di requisiti previsti dal Testo Unico.

Essendo una delibera tecnica, richiamo brevemente alcuni degli aspetti contenuti. In particolare, in apertura, si fa riferimento al Testo Unico, quindi Decreto Legislativo 175/2016, il quale prevede che i Comuni non possano direttamente e indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, da cui deriva l’art. 20, che richiede l’analisi dell’assetto complessivo delle stesse.

Ricordiamo che in termini di partecipazione diretta in Società di capitali il Comune di Porto Mantovano detiene la partecipazione in ASEP, per una quota del 97,81%; in APAM SpA, per una quota del 2,97%; in TEA SpA, per una quota dello 0,14% e in SIEM SpA, per una quota del 3,32%.

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all’art. 4, comma 2, del Testo Unico, quindi per motivazioni di interesse generale legate all’erogazione di servizi pubblici e tenuto inoltre conto che il Comune di Porto Mantovano, come sappiamo benissimo, detiene una partecipazione nel regime del sistema dell’in house providing, ovviamente parlo di ASEP. Sappiamo bene anche la legislazione, quindi il controllo analogo richiesto dalla normativa, visto l’esito della ricognizione, quindi l’aspetto più tecnico, più procedurale e più operativo, che consiste nella raccolta di alcuni dati, che sono poi quelli presentati negli allegati da parte delle Società partecipate nella verifica dei requisiti richiesti dalla normativa, il cui esito deve soddisfare quanto previsto dal Testo Unico. Al termine di questa operazione di verifica, poi strutturata e presente negli allegati alla delibera, anche per quest’anno viene proposto di deliberare e di approvare in primo luogo la revisione periodica, come previsto dall’art. 20 e di mantenere le partecipazioni detenute dal Comune di Porto Mantovano e che fanno riferimento ad ASEP Srl, APAM SpA, TEA SpA e SIEM SpA. Si tratta quindi di una delibera tecnica richiesta dal legislatore. Se non sbaglio, è in vigore ancora una proroga momentanea che non comporta, in caso di obbligo, la liquidazione. È infatti in vigore una proroga prevista da un paio d’anni, se non sbaglio. In ogni caso l’indirizzo che viene dato da noi, e sul quale il Comune si esprimerà, è quello di mantenere le partecipazioni che sono state elencate, in quanto sussistono i requisiti richiesti. Grazie e a disposizione per domande!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio l’assessore Massara. La parola al consigliere Bettoni”.

CONSIGLIERE BETTONI: “ Buonasera a tutti! Ripeto l’intervento che ho già fatto l’anno scorso a dicembre, ovviamente quando è obbligatoria questa delibera.

Non credo che questa sera si debba parlare delle Società, del loro sviluppo e del fatto che siano esse in house o partecipate (tanto o poco partecipate). Quella di oggi è una presa d’atto e nessuno pensa –

almeno per quanto mi riguarda – di dismettere quote di partecipazione in queste Società, siano esse APAM, TEA, SIEM o, in house, ASEP, però faccio delle constatazioni. Constato, come ho detto l'anno scorso, che gli ottimi risultati di TEA dal punto di vista degli utili sono ovviamente distribuiti in maniera partecipata al capitale, essendo una SpA. Il Comune di Mantova ha una grossa partecipazione al 72%, mentre il Comune di Porto ha una partecipazione assolutamente minima e infinitesimale dello 0,14%. So che è una Società di capitali, per cui non è facile rimpinguare delle quote con i capitali. Secondo me, però, questa disarmonia dovrebbe essere colmata attraverso una Società interamente pubblica, a partecipazione pubblica, con una norma nazionale che preveda questo. Non è infatti nella capacità di una Amministrazione decidere, ma è una norma che dovrebbe essere modificata per cambiare gli assetti societari anche dal punto di vista della rappresentatività. Come infatti sappiamo, per arrivare agli utili la Società – nella fattispecie TEA – ha bisogno di entrate che derivano prevalentemente da quote di utenza e sappiamo che le utenze di Porto Mantovano non sono indifferenti per il raggiungimento delle quote di utili, anzi direi che sono molto di più dello 0,14% che risulta dal Bilancio societario. Non parlo solo di Porto, ma anche di San Giorgio, visto che si tratta dei due Comuni all'interno di ASEP, che ha dismesso questi due rami d'Azienda. La mia è solamente una riflessione, che ovviamente non implica una decisione e inoltre questa sera non è neanche la sede per poterla effettuare. Occorre comunque tener presente che, a maggior ragione, partecipando a gare pubbliche a livello nazionale ed europeo, il fatto di avere una forza più equa ripartita, secondo me sarebbe anche migliore dal punto di vista della pressione che possono fare i Comuni e delle competenze che possono mettere a disposizione.

La mia perplessità non va fugata stasera, ma potrebbe essere presa in considerazione da tutti i Comuni e non solamente dal nostro Comune. La delibera è obbligatoria. Metto in discussione il fatto che la mia perplessità sia sul principio generale.

Anche se questa non è la sede per discutere dei servizi, entrando comunque nei servizi gestiti da ASEP, spero ci sia occasione per un necessario approfondimento anche consiliare e non solamente tra Giunta e governance di ASEP. Non voglio fare qui appunti su ASEP, in quanto questa delibera non mi sembra la sede adeguata, però di ASEP abbiamo bisogno, in quanto l'impoverimento quantitativo delle maestranze, ovvero dei dipendenti del Comune di Porto Mantovano, che è avvenuto in altri tempi – riconosco infatti che non si tratta di una cosa di oggi – non consentirebbe, talora questo impoverimento di personale continuasse e non aumentasse neppure la quantità di personale in ASEP, neppure la gestione minima dei servizi. Di questo siamo consapevoli tutti e siamo proprio ai livelli minimi della gestione dei servizi.

Dal momento che questi servizi pubblici vanno potenziati – ciò secondo il mio personale modo di vedere, che però spero non divenga esclusivo – mi chiedo se la qualità dei servizi e il loro potenziamento non possa essere migliore con personale assunto dalla Pubblica Amministrazione, che ha suoi decisori (consiglieri, amministratori, Sindaco, Vicesindaco) eletti dai cittadini e Bilanci che lo permetterebbero anche. Anche qui però, evidentemente, occorre una norma nazionale, in quanto non è possibile decidere da sé. Non conosco i risvolti precisi – ammetto la mia ignoranza – e non so se ci sia qualche apertura, in questo senso, di norma, che permetta nel PNRR di poter assumere come Pubblica Amministrazione. Una cosa è però certa, a mio avviso, cioè che nel dopo pandemia occorrono più servizi pubblici che riguardano le persone e ciò sia nel campo del sociale, della cura e non solamente quella sanitaria, ma della cura in senso lato e/o anche nel settore culturale dell'Istruzione. Questo, per quanto di competenza di un Comune, secondo me va tenuto presente per poter dare servizi migliori di quantità e di qualità superiore. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio il consigliere Bettoni. Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 3”.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 15.

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Vanella.

Voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo al voto l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)